



COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 del 22 Marzo 2018

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE PER L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO 2018. CONFERMA DEL REGOLAMENTO

L'anno 2018 il giorno ventidue del mese Marzo alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PAOLO FUCCIO	S	LUCA VILLA	N
GIUSEPPE BORRI	S	MAURA CATELLANI	N
LUISA FERRARI	S	DAVIDE CAFFAGNI	S
ROSAMARIA D'URZO	S	FABIO LUSETTI	S
FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO	S		
ANDREA GALIMBERTI	S		
FEDERICA BELLEI	S		
ALBERTO MARASTONI	S		
GABRIELE GATTI	S		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

E' inoltre presente il seguente assessore esterno:

MATTEO PANARI	S		
----------------------	----------	--	--

Assume la presidenza il Sig. PAOLO FUCCIO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Dr. MAURO DE NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ALBERTO MARASTONI
GABRIELE GATTI
FABIO LUSETTI

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE PER L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO 2018. CONFERMA DEL REGOLAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 1, comma 142, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) in tema di addizionale comunale all'IRPEF;

Atteso che ai sensi della citata norma i Comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2;

Visto il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;

- l'efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;

- la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali; e l'art. 3-bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Visto l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale dispone che:

- la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività, resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 30 settembre 2014 ad oggetto "Riconferma per l'anno 2014 dell'aliquota dell'Addizionale Comunale dell'Imposta sul Reddito delle Persone fisiche (IRPEF)" con la quale si stabiliva un'aliquota dello 0,35% con soglia di esenzione a 15.000 euro;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 29 luglio 2015 con la quale sono state introdotte per l'esercizio finanziario 2015 le seguenti aliquote differenziate

dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo criteri di progressività utilizzando gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

Scaglioni reddito	Aliquota
fino a 15.000 euro	0,32%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,34%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,49%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,55%
oltre 75.000 euro	0,58%

e confermata la soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, fino a 15.000 euro, al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta, mentre per i redditi superiori l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo;

Valutato che dall'applicazione delle succitate aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, tenuto conto della soglia di esenzione per reddito imponibile annuo fino a 15.000 euro, si ottiene un gettito stimato pari ad euro 400.000,00 previsione calcolata sull'imponibile 2015 (ultimo disponibile) e sugli incassi dell'anno 2017;

Preso atto del Decreto Ministeriale del 09 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, il quale ha ulteriormente differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli Enti locali sostituendo così la precedente proroga fissata per il 28 febbraio;

Visto il comma 37, dell'art. 1, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di Bilancio 2018) che, modificando il comma 26 dell'art. 1, delle Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208), estende all'anno 2018 la sospensione temporanea della facoltà per gli enti locali di provvedere all'aumento delle tariffe e delle aliquote comunali rispetto a quanto deliberato per l'anno 2015;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il parere del Revisore unico;

Richiamate:

- la Deliberazione n. 102 adottata dal Consiglio Comunale in data 30 novembre 2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;
- la deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2018 con cui la Giunta dell'Unione, ha designato il Funzionario Responsabile dell'attività organizzativa e gestionale dei tributi ICI, imposta di pubblicità e diritti di affissione, IMU, IUC (IMU-TASI), TARSU, TARES, TARI per i Comuni aderenti alla convenzione di cui sopra;
- la deliberazione n. 18 del 25 gennaio 2018 avente ad oggetto "Presenza d'atto della nomina del funzionario responsabile dei tributi per i comuni aderenti all'Ufficio tributi associato dell'Unione Comuni Pianura Reggiana" ;

Considerato l'ultimo periodo dell'art. 2 - Funzioni trasferite - della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

Sentita la discussione consiliare che ne è scaturita ed allegata al solo originale della deliberazione di esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2018 - 2020, dei relativi allegati e del DUP 2018 - 2020;

Dato atto che, durante la trattazione dell'argomento, è uscito dall'aula il Consigliere Avvantaggiato;

Preso inoltre atto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana in merito alla regolarità tecnica e dalla Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile;

Con votazione favorevole, espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: Favorevoli n. 8 Consiglieri, Contrari n. 2 Consiglieri (Caffagni, Lusetti),

DELIBERA

1. di confermare il Regolamento dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, nel testo di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di confermare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 2018, le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF come segue:

Scaglioni reddito	Aliquota
fino a 15.000 euro	0,32%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,34%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,49%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,55%
oltre 75.000 euro	0,58%

3. di confermare una soglia di esenzione a favore dei contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF, fino a 15.000 euro, al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta, mentre per i redditi superiori l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo;
4. di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'art. 1 del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
5. di pubblicare la presente deliberazione, mediante inserimento nel "Portale del Federalismo Fiscale" secondo le istruzioni fornite dal Ministero dell'Economia e Finanze con nota prot. 4033 del 28 febbraio 2014 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 13bis del D.L. 201 del 06 dicembre 2011, così come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Indi, con separata e successiva votazione favorevole, espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: Favorevoli n. 8 Consiglieri, Contrari n. 2 Consiglieri (Caffagni, Lusetti), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile.

Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TRIBUTI
Unione dei Comuni Pianura reggiana
dr.ssa Adriana Vezzani

LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dr.ssa Nadia Viani

REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1 – Istituzione della addizionale comunale all'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dallo articolo 1, comma 142, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007).

Articolo 2 – determinazione della aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione alla addizionale I.R.P.E.F., che non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali, è determinata sulla base della seguente tabella:

Scaglioni reddito	Aliquota
fino a 15.000 euro	0,32%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,34%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,49%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,55%
oltre 75.000 euro	0,58%

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Articolo 3 – Esenzioni

1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 2 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale I.R.P.E.F., non superiore a 15.000 euro al di sotto della quale l'addizionale non è dovuta, mentre per i redditi superiori l'addizionale è dovuta sul reddito complessivo.

Articolo 4 – Versamento

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 5- Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to PAOLO FUCCIO

Il Segretario
F.to Dr. MAURO DE NICOLA